

**DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1940, n. 2979, col quale le norme relative all'accettazione e alle prove delle funi, nonché quelle per le teste fuse e le impalmature, contenute nella parte III, Capi I e II del Regolamento per le funivie approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, sono estese, con talune limitazioni ed eccezioni, a tutti i mezzi di trasporto con trazione a funi.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932, n. 2519, col quale furono approvate le Norme da osservarsi per l'accettazione e il collaudo delle funi per le funivie e gli ascensori in servizio pubblico nonché per la funivie destinate, al trasporto in servizio privato delle merci e persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1936, n. 382, col quale le Norme approvate col decreto anzidetto furono dichiarate applicabili anche alle funicolari terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, in sostituzione di quelle corrispondenti approvate con decreto Ministeriale 9 maggio 1929, n. 1270;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1934, n. 1685, col quale furono approvate le Norme per l'esecuzione delle teste fuse delle funi in servizio delle funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, col quale fu approvato il Regolamento per le funivie in servizio pubblico;

Ritenuta l'opportunità di estendere a tutti i mezzi di trasporto che impieghino funi in funzione di traente, portante, zavorra, freno, ecc. le norme per l'accettazione, il collaudo e le prove delle funi, nonché per l'esecuzione dei giunti a testa fusa e delle impalmature, contenute nella Parte III, Capi I e II del Regolamento sopra richiamato per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Udito il parere della Reale Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

DECRETA:

**Art. 1.** - Le norme relative all'accettazione, il collaudo e le prove delle funi, contenute nella Parte III, Capo I del regolamento per le funivie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, sono applicabili, oltre che a dette funivie ed agli ascensori in servizio pubblico, anche alle funicolari terrestri, alle funivie per trasporto in servizio privato delle merci e delle persone addette alle Aziende esercenti le funivie stesse, ai piani inclinati, alle slittovie, sciovie, ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

**Art. 2.** - Sono applicabili ai mezzi di trasporto di cui al precedente articolo le norme relative alla esecuzione dei giunti a testa fusa, e delle impalmature contenute nella Parte terza, Capo II dello stesso regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1937, n. 2672, salve le limitazioni ed eccezioni di cui ai seguenti articoli.

**Art. 3.** - Fino a quando non saranno emanate apposite norme per l'esecuzione dei giunti a testa fusa degli ascensori in servizio pubblico, per le funi di ascensori formate con fili numerosi e sottili, e le cui teste fuse siano facilmente ispezionabili e si trovino riparate dagli agenti atmosferici, potrà essere derogato dall'osservanza delle norme per i giunti a testa fusa di cui alla Parte terza, Capo II del cennato regolamento.

Per dette funi potranno essere adottati procedimenti di più facile esecuzione sotto la responsabilità della ditta che esegue l'impianto o che ha l'esercizio del mezzo di trasporto.

Dell'avvenuta regolare esecuzione di tali teste fuse dovrà redigersi apposito verbale nel quale sarà indicato il procedimento adottato e la composizione della lega fusibile.

Il verbale dovrà essere firmato dal dirigente che ha presenziato alla preparazione delle teste fuse.

**Art. 4.** - In tutti gli impianti di cui all'art. 1 le impalmature, da eseguirsi sempre con le norme stabilite nel regolamento del 1937, Parte terza, Capo 11, saranno ammesse per le sole funi flessibili destinate a costituire un anello chiuso, quali ad esempio le funi freno (fisse e mobili) e le funi di soccorso.

Roma, 14 giugno 1940.

Il Ministro: . HOST VENTURI.